

A396C - GARGANO CORSE/ACI

Provvedimento n. 22895

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, l'Autorità, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 19946 dell'11 giugno 2009 con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 e contestualmente, è stato chiuso il procedimento nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 11 maggio 2011, con la quale è stato avviato, nei confronti dell'ACI - Automobile Club d'Italia un procedimento ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per inottemperanza alla delibera dell'Autorità dell'11 giugno 2009;

VISTA la propria delibera n. 22680 del 4 agosto 2011 con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 20 ottobre 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, l'Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento A396 avviato nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito anche ACI) senza accertare l'infrazione rendendo obbligatori gli impegni da questa proposti ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90.

2. In data 21 settembre 2009 ACI ha presentato la relazione di ottemperanza agli impegni, nella quale sono state illustrate le attività intraprese dalla stessa con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto di impegni. Non risultando ancora implementate alcune misure relative a modifiche statutarie e regolamentari, in data 27 novembre 2009 ACI ha fatto pervenire una ulteriore memoria contenente tali modifiche, corredata dalla relativa documentazione.

3. In date 24 marzo, 10 maggio, 28 giugno, 28 luglio e 13 agosto 2010, ACI ha trasmesso ulteriore documentazione relativa alle attività intraprese in ottemperanza agli impegni proposti e resi obbligatori con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 di cui gli stessi impegni formano parte integrante.

4. Con delibera del 19 gennaio 2011 l'Autorità ha preso atto della documentazione inviata dall'ACI e ha, conseguentemente, ritenuto che le misure proposte e rese obbligatorie fossero da considerarsi ottemperate.

5. Tra le misure proposte e rese obbligatorie, in particolare, ACI si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI:

1) modificasse l'articolo 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che:

- la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;

- la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche;

2) modificasse il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, potessero liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica;

3) modificasse, tra gli altri, l'articolo 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei *"rapporti di massima collaborazione"* tra Delegati CSAI e ACP;

4) modificasse il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché venisse chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli.

6. Nella relazione di ottemperanza, trasmessa in data 21 settembre 2009, ACI ha comunicato l'avvenuta modifica delle previsioni regolamentari oggetto degli impegni ed in particolare:

- l'impegno *sub* 1) sarebbe stato ottemperato a seguito della modifica dell'articolo 22 del Regolamento CSAI nella seguente formulazione *"Richiamando le definizioni di attività agonistiche e non agonistiche o ludiche di cui all'articolo 16 del Regolamento Nazionale Sportivo, chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuta ad essere titolare di lettera sportiva ACI-CSAI. La tessera sportiva ACI-CSAI non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica, mentre per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di promozione sportiva possono essere previste tessere speciali"*;

- l'impegno *sub* 2) sarebbe stato ottemperato modificando l'articolo 25 del Regolamento CSAI e l'articolo 47 del Regolamento Nazionale Sportivo. In particolare, all'articolo 25 del Regolamento CSAI sarebbero stati aggiunti i seguenti due commi *"25.4 – Salvi gli obblighi di cui al presente articolo, i titolari di tessera sportiva ACI/CSAI hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica. 25.5 – Per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali"*;

- l'impegno *sub* 3) sarebbe stato ottemperato come risulterebbe dal verbale di seduta del CNS di CSAI che, in data 22 luglio 2009, avrebbe approvato con voto unanime le modifiche dell'articolo 31.1 del Regolamento CSAI;

- l'impegno *sub* 4) sarebbe stato ottemperato inserendo uno specifico comma alla fine dell'articolo 16 del Regolamento Nazionale Sportivo, contenente la definizione di attività cd. "ludiche". In particolare, la modifica sarebbe consistita nell'aggiungere un inciso così formulato: *"Le attività ludiche, organizzate da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli."*

7. In data 6 settembre 2011 è stata acquisita una copia dell'Annuario sportivo automobilistico dal sito istituzionale di CSAI¹, contenente le versioni aggiornate del Regolamento CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo. Diversamente da quanto comunicato nella relazione di ottemperanza agli impegni del 21 settembre 2009, risulta che:

- l'articolo 22 del Regolamento CSAI è stato riformulato come segue: *"Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI-CSAI. Chiunque può partecipare liberamente ad attività ludico-ricreative che potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli. L'affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una tessera sportiva ACI-CSAI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell'ordinamento sportivo"*;

- all'articolo 25 del Regolamento CSAI non sono stati aggiunti i commi di cui all'impegno *sub* 2);

- l'articolo 31.1 del Regolamento CSAI continua a prevedere, che *"i Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI [...] in particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport"*.

- l'articolo 16 del Regolamento Nazionale Sportivo è stato modificato nella misura proposta negli impegni con riferimento all'introduzione dell'inciso di cui al punto *sub* 4). Il medesimo articolo 16 del RNS, tuttavia, riporta la specialità *"Gymkane"* tra le attività a *"ridotto contenuto agonistico"* mentre la versione definitiva degli impegni, allegati al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 collocavano tale tipologia di manifestazione sportiva automobilistica tra *"le attività meno pericolose"* (cd. *"ludiche o "non agonistiche"*).

CONSIDERATO, pertanto, che le circostanze in oggetto appaiono suscettibili di costituire, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, ulteriori fattispecie di inottemperanza al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di garantire all'ACI - Automobile Club d'Italia il pieno esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO, pertanto, di ampliare l'oggetto della contestazione, anche all'omessa modifica degli artt. 22, 25 e 31.1 del Regolamento CSAI e dell'articolo 16 del Regolamento Nazionale Sportivo e di procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, altresì, che l'Autorità si riserva di valutare l'eventuale rilevanza di altre e diverse condotte potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 2 e 3, nonché dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTA, infine, necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

DELIBERA

a) di ampliare l'oggetto della contestazione all'ACI - Automobile Club d'Italia, nei limiti sopra descritti, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità 19946 dell'11 giugno 2009, in violazioni dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) di prorogare al 18 gennaio 2012 il termine di conclusione del procedimento;

c) di sostituire il Dott. Arduino D'Anna con il Dott. Riccardo Piccoli come responsabile del procedimento;

¹ [www.csaialci.it/fileadmin/doc/annuario/2011/apertura_2011.pdf.]

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Industria e Servizi dell'Autorità dai legali rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I., ovvero da persone da essi delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà